

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 1990

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 1° al 31 luglio 1990

(90/532/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica islamica di Mauritania hanno avviato negoziati, secondo quanto previsto all'articolo 13 dell'accordo, per determinare il regime applicabile dopo il 30 giugno 1990, data in cui scade il protocollo accluso all'accordo;

considerando che le due parti hanno deciso, il 28 giugno 1990, di prorogare il detto accordo per un periodo provvisorio compreso tra il 1° e il 31 luglio 1990, in attesa dei risultati dei negoziati predetti,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga provvisoria dell'accordo

tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 1° al 31 luglio 1990.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo d'impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1987, pag. 3.